

sosta ed installando specifica segnaletica verticale. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in stalli di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi stesso ingombro.

Talvolta i comuni, allo scopo di impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per far installare all'ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad altezza ridotta dal suolo.

In tali casi, l'installazione appare illegittima in assenza di altezze inferiori nella strada e/o parcheggio che ne giustificano tecnicamente l'installazione. Inoltre, l'installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo è suscettibile, oltre che di limitare la circolazione stradale, anche, eventualmente, di compromettere la sicurezza stradale nonché di impedire e/o limitare la circolazione dei veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc....; Tra l'altro, tale dispositivo non può essere neppure considerato dissuasore di sosta come definito dall'art. 180 del Regolamento di esecuzione, essendo lo stesso un dispositivo di sicurezza (come previsto dalla circolare n. 1357 del 7.5.1985 sulla segnaletica afferente i passaggi a livello su linee elettrificate ed i cavalcavia ferroviari) da utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata rende necessario, in posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano manovrare per tornare indietro. L'assenza di tale condizione preliminare non ne giustifica l'adozione come dissuasore di sosta. In virtù dei casi sopra esposti si riscontrano evidenti cause di illegittimità presenti nei provvedimenti aventi per oggetto le limitazioni alla circolazione e alla sosta delle autocaravan. In particolar modo la violazione del criterio di imparzialità e la disparità di trattamento, in quanto i provvedimenti limitativi, così come predisposti, risultano in violazione del principio di uguaglianza, sancito dagli artt. 3 e 16 della Carta Costituzionale, e operano una discriminazione fra gli utenti della circolazione stradale. Nella maggior parte dei casi, nei provvedimenti degli enti locali assunti in tal senso, si evidenzia una non congrua valutazione della situazione per carenza di attività istruttoria, non effettuata, o sommaria e non esauriente, ovvero effettuata in base a situazioni che prescindono dall'interesse di garantire la sicurezza della circolazione stradale. In tal caso il provvedimento, risultando contraddittorio ed inadeguato a realizzare le dichiarate finalità, risulterebbe illegittimo.

I POSSIBILI RIMEDI E SOLUZIONI

- Se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta, a prescindere dalla categoria del veicolo, si deve attivare la sosta rapida autorizzando un'ora o due di parcheggio con disco orario in modo che tutti possano fruire del territorio.
- Inoltre è possibile ottimizzare tutti i parcheggi, senza diminuire gli stalli di sosta, aumentando la lunghezza di alcuni stalli di sosta in modo che anche veicoli più lunghi della media possano trovare uno stallone di sosta dove parcheggiare. L'accoglienza ai turisti e lo sviluppo turistico di un territorio si basano sul Turismo Integrato e una delle componenti è proprio il Turismo Itinerante praticato dalle famiglie con autocaravan. Un segmento di turismo di pregio sia sociale perché vede nella quasi totalità dei casi una famiglia che economico visto che utilizzano un veicolo di pregio (una autocaravan nuova ha un prezzo che parte da 50.000,00 per oltrepassare i 150.000,00 euro). Si tratta di famiglie che praticano nell'anno anche altri tipi di turismo (aereo, nave, seconda casa, ecc...), quindi, turisti utili a trasmettere agli altri messaggi positivi per la fruizione di un territorio. Per quanto detto, l'amministrazione comunale che desidera promuoverlo deve attivare parcheggi e/o parti di parcheggi e/o aree attrezzate riservate alle autocaravan (sosta consentita nel rispetto dell'articolo 185 del Codice della Strada, quindi, fruizione di uno stallone di sosta e fruizione all'interno del veicolo senza occupazione di spazi esterni) con stalli di sosta di metri 2,50 x 7, con una tariffa di 5,00 euro per il parcheggio forfetario 24ore e 3,00 euro per le operazioni di carico e scarico delle acque. Tariffe che, oltre a consentire un rapido incasso, consentono di sviluppare le presenze di un turismo di alto significativo economico che può riversarsi in acquisti di beni e/o servizi esistenti nel territorio.
- Nel caso l'amministrazione NON desidera promuovere tale forma di turismo, attiva nei parcheggi la sosta oraria e, quindi, la rotazione nella fruizione degli stalli di sosta a tutti i veicoli. Forme diverse di limitazioni sono in violazione di quanto previsto dal Codice della Strada.